

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**18.01.2013****N. 30**

Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006.

LA GIUNTA REGIONALE**omissis****DELIBERA**

per quanto in premessa esposto

di approvare i criteri ed indirizzi procedurali per la Valutazione di incidenza di Piani, progetti ed interventi in Liguria, allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la propria precedente deliberazione n.328 in data 7.4.2006 ad oggetto "Art.5 d.P.R. n.357/1997. Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di incidenza. Sostituzione d.G.R. n.646/2001".

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)

CRITERI E INDIRIZZI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

(Finalità)

Per poter salvaguardare l'integrità dei siti Rete Natura 2000 e, in particolare, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti, nella pianificazione e programmazione territoriale, così come nella realizzazione di progetti ed interventi, si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti stessi, tramite apposita "valutazione di incidenza", con le modalità individuate nel presente atto.

La valutazione di incidenza ha lo scopo di verificare la compatibilità ambientale delle trasformazioni del territorio attraverso l'analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario derivante dalla realizzazione delle opere previste dai piani, dai progetti e dagli interventi.

La valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale regionale, nonché delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione dei siti Rete natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire supporto tecnico di riferimento per la redazione e la **valutazione** dello Studio di incidenza di cui all'art.6 della legge regionale 10 luglio 2009, n.28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"

(Definizioni)

Ente gestore: L'Ente competente preposto alla valutazione di incidenza ai sensi degli artt.8 e 9 della l.r. n.28/2009;

Valutazione di incidenza: è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto/intervento che possa avere incidenze significative su un sito Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti/interventi e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Rete natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze di piani/progetti/interventi, ai sensi dell'art.6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE, qualora questi non siano direttamente connessi e necessari alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, quindi previsti nella misure di conservazione o nel piano di gestione del sito in questione.

Incidenza significativa: si intende la probabilità di un piano, un progetto o un intervento di modificare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato e/o produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito e/ sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato, con riferimento agli obiettivi della rete Natura 2000.

Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito e/o sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

Valutazione d'incidenza positiva: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano, progetto o intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Valutazione d'incidenza negativa: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano, progetto o intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza del sito, nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie".

Misure di mitigazione: azioni finalizzate ad attenuare gli impatti negativi di un piano/progetto/intervento ed i suoi effetti in fase di cantiere ed in quella di esercizio;

Misure di compensazione: azioni concepite specificatamente per un piano, progetto o intervento tese a bilanciare gli impatti negativi ed a fornire una compensazione comparabile sul piano quali/quantitativo degli effetti negativi prodotti sulle specie e sugli habitat interessati, ai sensi dell'art.5, commi 9 e 10, del d.P.R. n.357/1997.

Progetti e interventi con tali termini si intende non solo la realizzazione di lavori di costruzioni di opere, manufatti o altri interventi sul territorio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, ma anche, in senso lato, tutte quelle attività che possono avere incidenze significative su un sito o su una specie;

(Valutazione di incidenza dei Piani)

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i **piani** territoriali, generali e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti e modifiche ricadenti interamente o parzialmente all'interno dei siti Natura 2000.

I proponenti di piani di cui sopra, predispongono, secondo i contenuti e con le procedure di cui agli **allegati A e B** uno studio per permettere all'autorità competente di valutare gli effetti che il piano può avere sul sito.

La valutazione di incidenza dei piani sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità è effettuata, precedentemente all'approvazione dei piani stessi, sulla base dello studio di incidenza nell'ambito della procedura di VAS o a verifica di assoggettabilità e deve risultare esplicitamente nel provvedimento autorizzatorio. In tal caso il rapporto ambientale di VAS deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione di incidenza. L'ente gestore del sito Rete Natura 2000 è coinvolto nella procedura di VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale di cui all'art.6 comma 1 della l.r. n.32/2012.

La valutazione di incidenza dei piani in argomento non sottoposti al campo di applicazione della VAS, ma rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. 357/1997, quali i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (art.3, comma 5 lett.d) l.r. n.32/2012), è effettuata dall'autorità competente alla valutazione di incidenza dei progetti ed interventi ai sensi della l.r. n.28/2009, preventivamente all'approvazione dello stesso.

(Valutazione di incidenza dei progetti e interventi)

Tutti i progetti ed interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo parzialmente siti Rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza di cui al comma precedente è effettuata, secondo i criteri e le procedure di cui agli **allegati B e C** alla presente deliberazione, dai soggetti di cui agli artt. 8 e

9 della legge regionale 10 luglio 2009, n.28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" e deve sempre risultare esplicitamente dai provvedimenti adottati.

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli allegati 1, 2 e 3 della L.R. 38/98 e ss.mm. che interessano siti della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente provvedimento, facendo riferimento **all'allegato A**.

Nel caso di progetti che riguardano gli habitat marini 1110 "banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina"/ 1120* "praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)/ 1170 "scogliere"/ 8330 "grotte marine sommerse o semisommerse", la documentazione dello studio di incidenza deve rispettare quanto previsto dai criteri approvati con le seguenti deliberazioni:

- d.G.R. n.773 del 16 luglio 2003 "Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini - art.16 l.r. n.38/98"
- d.G.R. n.1533 del 2 dicembre 2005 "L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 -Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia oceanica"
- d.G.R. n.955 del 15 settembre 2006 "L.R. n. 13/99 Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero"
- d.G.R. n.1446 del 2 novembre 2009 "Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali"
- d.G.R. n.429 del 9 aprile 2009 "Integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, ex DGR n.222/2003"

e loro successive modifiche ed integrazioni

Nel caso di interventi di ripascimenti stagionali, la cui approvazione è di competenza comunale di cui all'art.5 della l.r. n.13/1999, la valutazione di incidenza è esperita nell'ambito del regolamento regionale n.6 del 23 ottobre 2002 recante "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili".

Le amministrazioni competenti alla valutazione di incidenza, se diverse dalla Regione, dovranno inviare alla stessa l'elenco delle valutazioni rese, compresi gli esiti e le motivazioni entro 120 giorni dall'emissione della valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dall'art.6, comma 3 della l.r. n.28/2009.

Valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi esterni a SIC e ZPS

In caso di piani, progetti, interventi ubicati all'esterno dei siti Rete Natura 2000, il proponente del piano, qualora ritenga che lo stesso non comporti ricadute sulla valenza naturalistica dei siti, predispone una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l'assenza di ricadute sui suddetti siti.

La relazione di cui al comma precedente è redatta sulla base dell'esame delle cartografie regionali presenti su www.ambienteinliguria.it, riportanti, tra l'altro, le connessioni ecologiche tra i siti Natura 2000, le zone rilevanti per la salvaguardia ed i siti di specie di interesse conservazionistico.

L'autorità competente alla loro approvazione valuta quindi, in base a tale relazione, l'opportunità di sottoporli a valutazione di incidenza.

Resta ferma la suddivisione della competenza in merito alla valutazione di incidenza stabilita dalla l.r. n.28/2009, artt. 9 e 11.

(Esclusione dalla procedura di valutazione)

Sono esclusi dalla valutazione di incidenza i seguenti piani e progetti:

- a) i piani di gestione dei siti stessi
- b) i progetti e gli interventi attuativi previsti dai piani di gestione o dalle misure di conservazione, direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti in un sito Rete Natura 2000;
- c) i progetti e gli interventi individuati dalle misure di conservazione o dal piano di gestione vigente come privi di incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie;
- d) i progetti indicati nell' **Allegato D** della presente deliberazione, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n.16 "Disciplina dell'attività edilizia", a meno che l'oggetto stesso degli interventi non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella Rete Natura 2000, dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000, così come specificato all'Allegato D.

(Effetti della valutazione di incidenza)

L'approvazione dei piani, progetti e interventi è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, salvo i casi previsti dall'art. 5 commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e ss.mm .

In occasione dell'espressione della Valutazione di Incidenza, che deve essere esplicitata nell'atto di approvazione degli stessi,

- a) può essere specificato, anche sulla base del livello di approfondimento del piano su quanto richiesto nell'art.1, se i successivi livelli pianificatori, di progettazione o gli interventi attuativi delle previsioni del piano siano o meno soggetti a valutazione di incidenza, ovvero quali componenti debbano essere approfondite, indicando a tal fine gli specifici contenuti dello studio da predisporre a corredo della relativa progettazione;
- b) possono essere impartite le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di realizzazione degli interventi così ammessi.